

**Regolamento
sul credito a disposizione degli istituti scolastici¹**
(dell'8 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,²

decreta:

Definizione, scopo e destinazione

(art. 24 cpv. 3 Lsc)

Art. 1 ¹Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo attribuito all'istituto scolastico.

²Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente:

- a) attività didattiche complementari e integrative dell'insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un'indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente);
- b) attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli;
- c) acquisti di libri e riviste;
- d) cerimonie di consegna dei titoli di studio;
- e) spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2'000 franchi annui.³

Stanziamento

(art. 24 cpv. 4 Lsc)

Art. 2 Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di preventivo.

Ammontare

a) istituti cantonali

(art. 24 cpv. 4 Lsc)

Art. 3⁴ Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri:

- a) scuole medie e scuole speciali importo base di 16'000 franchi per istituto più 130 franchi per allievo;
- b) scuole medie superiori importo base di 18'000 franchi per istituto più 90 franchi per allievo;
- c) scuole professionali importo base di 18'000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

b) trasferimenti di credito

Art. 4⁵ ¹Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.

²È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d'un istituto a un altro o all'interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

c) istituti comunali

Art. 5 Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

Utilizzazione

(art. 26 cpv. 4 e art. 37 cpv. 1 Lsc)

Art. 6⁶ ¹Il credito è utilizzato in modo autonomo dall'istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

¹ Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.

² Ingresso modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

³ Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedente modifica: BU 2010, 215; BU 2015, 55.

⁴ Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397.

⁵ Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

⁶ Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

401.150

²La direzione di istituto presenta a fine anno civile all'autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.

³Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull'andamento dell'istituto redatta dalla direzione di istituto.

Art. 7 ...⁷

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU **1992**, 245.

⁷ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 375.